

**(CARTA INTESTATA GAMMA)**

**A MEZZO MANI**

**CONFIDENZIALE**

[luogo e data]

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: **Obblighi di confidenzialità**

Gentili Signori,

facendo seguito all'incontro del \_\_\_\_\_ nel corso del quale ALFA ("**Società**") ha manifestato il proprio interesse all'acquisto di BETA ("**Business**"), precisiamo qui di seguito le obbligazioni che dovranno essere assunte dalla Società per poter proseguire le trattative in corso ed avere accesso alle informazioni relative al Business che GAMMA ("**GAMMA**") riterrà opportuno comunicare alla stessa Società.

- 1.** Per "**Informazioni Confidenziali**" si intendono tutti i dati e le informazioni di qualsiasi natura relativi al Business e/o ad GAMMA e/o ai suoi soci che saranno rivelati alla Società, oralmente, per iscritto o in qualsiasi altro modo.
- 2.** Non rientrano fra le Informazioni Confidenziali le informazioni che:
  - a)** siano divenute di pubblico dominio, salvo che ciò non sia dovuto a fatto e colpa della Società;
  - b)** siano state legittimamente ottenute dalla Società senza restrizione alcuna prima della relativa comunicazione a quest'ultima in conformità a quanto stabilito nel Contratto;
  - c)** siano state legittimamente comunicate alla Società, senza restrizione alcuna, da terzi non vincolati ad un obbligo di confidenzialità al momento della relativa comunicazione, o
  - d)** siano state autonomamente acquisite dalla Società e quest'ultima sia in grado di dimostrare, con prove documentali, che nessuna Informazione Confidenziale fornita da GAMMA, i suoi consulenti e/o i suoi soci sia stata utilizzata per acquisire dette informazioni.
- 3.** Le Informazioni Confidenziali non potranno essere rivelate a terzi anche se alcune delle informazioni facenti parte delle Informazioni Confidenziali sono di pubblico dominio o sono state acquisite dalla Società senza restrizione alcuna. Inoltre, anche se le singole parti che costituiscono l'Informazione Confidenziale sono di pubblico dominio o sono state acquisite dalla Società senza restrizione alcuna, l'Informazione Confidenziale nel suo complesso non potrà essere rivelata a terzi salvo che tale Informazione Confidenziale nella sua precisa configurazione o nella combinazione dei suoi elementi sia generalmente nota al pubblico o sia stata acquisita dalla Società senza restrizione alcuna.

4. La Società riconosce che le Informazioni Confidenziali sono e rimarranno di proprietà esclusiva di GAMMA e si impegna a mantenere tali informazioni riservate ed a non rivelarle a terzi neppure sotto vincolo di segretezza.
5. La Società potrà utilizzare le Informazioni Confidenziali rivelate da GAMMA e/o dai suoi dipendenti, consulenti o soci solo ed esclusivamente al fine di valutare l'eventuale acquisto del Business e, conseguentemente, sottoporre ad GAMMA e/o ai suoi soci una proposta (qui di seguito "**Scopo**").
6. La Società potrà comunicare le Informazioni Confidenziali solo ai propri dipendenti e/o consulenti che abbiano necessità di conoscerle al fine raggiungere lo Scopo. In ogni caso, la Società indicherà ad GAMMA le persone incaricate a ricevere le Informazioni Confidenziali (qui di seguito "**Persone Autorizzate**") e qualsiasi cambiamento o sostituzione delle Persone Autorizzate dovrà essere comunicata immediatamente ad GAMMA per iscritto.
7. Le persone che avranno accesso alle Informazioni Confidenziali dovranno essere vincolate per iscritto da un impegno di segretezza analogo a quello assunto dalla Società con la sottoscrizione della presente.
8. Se la Società è obbligata per legge a rivelare alcune delle Informazioni Confidenziali, GAMMA dovrà esserne tempestivamente informata in modo da poter agire per preservare la segretezza delle Informazioni Confidenziali. Se GAMMA non riuscisse ad impedire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali, imposta per legge alla Società, ovvero rinunciasse a far valere i propri diritti in conformità a quanto quivi previsto, la Società dovrà fornire solo quelle Informazioni Confidenziali legittimamente richieste per adempiere al suddetto obbligo di legge.
9. La Società prende atto e riconosce che
  - a) non vi è nella presente alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, che le informazioni che le saranno comunicate da GAMMA, i suoi consulenti e/o soci siano accurate o complete;
  - b) non vi è alcun obbligo per GAMMA di comunicare alla Società informazioni e/o dati di alcun genere;
  - c) GAMMA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per l'utilizzo che la Società farà delle informazioni che le saranno comunicate da GAMMA; e
  - d) nessuna delle disposizioni della presente impedisce ad GAMMA di iniziare e/o proseguire con soggetti diversi dalla Società trattative analoghe a quelle condotte con la Società.
10. Resta inteso che le obbligazioni e gli impegni di confidenzialità quivi previsti resteranno efficaci fino al momento in cui le Informazioni Confidenziali non divengano di pubblico dominio.

- 11.** Qualora la Società scopra eventuali sottrazioni, divulgazione o improprio utilizzo delle Informazioni Confidenziali ovvero eventuali violazioni di quanto quivi stabilito da parte dei suoi dipendenti e/o consulenti, ne darà immediata comunicazione ad GAMMA e collaborerà con quest'ultima al fine di consentirle di rientrare non appena possibile in possesso delle Informazioni Confidenziali, prevenendone ogni ulteriore utilizzo non autorizzato. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Società per l'operato dei propri dipendenti e consulenti.
- 12.** Gli impegni ed obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione della presente potranno essere modificati soltanto previo consenso scritto da parte di GAMMA.
- 13.** Le Informazioni Confidenziali, inclusi campioni, documenti, estratti o copie delle stesse, dovranno essere restituite ad GAMMA entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di quest'ultima o immediatamente, in caso di cessazione delle trattative in corso. Inoltre, le Informazioni Confidenziali contenute in raccolte di dati, analisi, studi o altri documenti predisposti dalla Società dovranno essere distrutte da quest'ultima entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta di GAMMA o immediatamente in caso di cessazione delle trattative. Dell'avvenuta distruzione la Società ne dovrà dare immediatamente comunicazione ad GAMMA.
- 14.** Quanto quivi previsto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana e tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sottoscriventi saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del foro di \_\_\_\_\_.